

Parere del Comitato economico e sociale sul tema «La Conferenza intergovernativa 2000 — Il ruolo del Comitato economico e sociale europeo»

(2000/C 117/06)

L'Ufficio di presidenza del Comitato, in data 24 novembre 1999, ha incaricato un gruppo ad hoc composto dai Correlatori Sigmund, Little e Piette di preparare l'elaborazione di un parere del Comitato sul tema di cui sopra.

Durante la 370ª sessione plenaria, svoltasi l'1 e 2 marzo 2000 (seduta del 1º marzo 2000), il Comitato economico e sociale ha adottato con 137 voti favorevoli, 10 voti contrari e 25 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

Alla vigilia di un allargamento di grande portata l'Unione europea si trova a misurarsi con una sfida senza precedenti, che le istituzioni europee dovranno affrontare in maniera adeguata.

Prima dell'allargamento l'Unione europea dovrà quindi attuare una riforma istituzionale per poter continuare ad assolvere le proprie funzioni in maniera efficace, coerente e trasparente, garantendo la salvaguardia dei principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come pure dello Stato di diritto e dei principi comuni agli Stati membri.

Ogni istituzione e organo dell'Unione europea dovrà quindi riflettere sugli strumenti che le/gli permetteranno di adeguarsi e dovrà avanzare proposte in tal senso.

Il Comitato è consapevole delle responsabilità che gli incombono in quanto punto d'incontro della società civile organizzata.

È in quest'ordine di idee che il Comitato presenta il proprio contributo alla CIG 2000, allo scopo di preparare l'allargamento e di contribuire efficacemente all'integrazione europea.

2. Il ruolo attuale del Comitato

Con la creazione del Comitato economico e sociale il Trattato di Roma ha istituito l'unico organo consultivo a livello europeo che riunisce nel proprio ambito le «varie categorie della vita economica e sociale», i cui rappresentanti rispecchiano, con la loro varietà, la società civile organizzata nel suo complesso, cui il Comitato si offre come forum di dibattito e di riflessione.

Attualmente il Comitato è composto da 222 membri in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori, degli agricoltori, dei vettori, delle PMI, dell'artigianato, delle libere professioni, delle cooperative, dei consumatori, del settore ambientale, del volontariato, delle famiglie e della gioventù. Il numero dei rappresentanti varia a seconda degli Stati membri. Il Comitato costituisce così un'assemblea non politica che raggruppa nel proprio ambito esperienza e competenze autorevoli e riconosciute in tutto un ampio ventaglio di settori diversi.

La sua procedura decisionale, imperniata sul consenso, rispecchia fedelmente la forma di comunicazione propria della società civile organizzata. Il Comitato è la sede in cui i rappresentanti di questa società civile organizzata ricevono un'informazione diretta, esprimono il loro punto di vista e difendono i rispettivi interessi. Grazie alla sua prossimità al cittadino il Comitato dà un contributo diretto ed efficace alla trasparenza e alla democratizzazione dell'integrazione europea. Esso non solo offre un quadro istituzionale per la consultazione degli attori della vita economica e sociale, ma costituisce anche un ponte fra l'Europa e la società civile organizzata, in tutta la sua diversità e complessità.

3. La necessità di cambiamento

Il Comitato ha sempre sottolineato che l'integrazione europea va vista non già come un qualcosa di statico, bensì piuttosto come un processo in costante evoluzione. Per questo motivo, in occasione delle conferenze intergovernative precedenti il Comitato ha sempre raccomandato delle riforme atte a consentire progressi di questo processo d'integrazione.

L'allargamento imminente costituisce sì una sfida, ma offre ora anche all'Unione europea l'opportunità di procedere alla propria riforma istituzionale. Il Comitato auspica che gli vengano conferiti gli strumenti adeguati per apportare un contributo ancor più fattivo all'integrazione europea, realizzare con successo l'allargamento e rispondere ai cambiamenti e alle attese della società civile organizzata.

4. Le linee guida

4.1. Composizione

Il Comitato è costituito da rappresentanti delle varie componenti della società civile organizzata.

La sua composizione deve tener conto della necessità di assicurare una rappresentanza adeguata alle varie categorie della vita economica e sociale e degli interessi generali.

Inoltre, per quanto riguarda la sua organizzazione interna, il Comitato si pronuncia decisamente per il mantenimento della propria struttura in tre Gruppi. Il I e il II Gruppo riuniscono i rappresentanti delle parti sociali, mentre il III Gruppo accoglie nel proprio ambito le altre organizzazioni della società civile europea rappresentativa, completando così la composizione del Comitato nella sua diversità.

4.2. Modalità di designazione

Le modalità di designazione in vigore devono essere conservate per motivi di sussidiarietà e trasparenza e per mantenere il necessario legame diretto di comunicazione fra le organizzazioni della società civile degli Stati membri e il CES.

Il Comitato non esclude tuttavia la possibilità che, a termine, le organizzazioni europee rappresentative riconosciute dalle istituzioni dell'Unione europea designino direttamente, in via supplementare, un numero limitato di membri tenendo conto, all'occorrenza, di cambiamenti analoghi introdotti presso altre istituzioni. Si dovrebbe tuttavia riflettere sulle regole relative a tali designazioni.

4.3. Numero dei membri

Il Comitato riconosce pienamente che, nella prospettiva dell'allargamento, occorre contenere l'aumento del numero dei Consiglieri.

È soprattutto in tale ottica che va applicato il principio generale della parità di trattamento fra il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni.

Andrebbe mantenuto l'equilibrio geografico, e in particolare un livello adeguato di rappresentanza per gli Stati membri di piccole dimensioni.

4.4. Durata del mandato

Sarebbe opportuno portare a 5 anni la durata del mandato dei membri per mettere il Comitato in sintonia con la cadenza dei rinnovi della Commissione e del Parlamento.

Il mandato deve rimanere rinnovabile.

4.5. Compiti

Si possono contemplare miglioramenti di diverso tipo.

Va mantenuto il principio della consultazione obbligatoria. Si potrebbe persino contemplare un'estensione di quest'ultima ad ambiti quali la cultura, la politica migratoria o anche le questioni relative alla non discriminazione.

Si potrebbe tuttavia lasciare al Comitato stesso la facoltà di valutare l'opportunità di emettere un parere sulle proposte della Commissione e di comunicare a quest'ultima i motivi della propria decisione.

Il Comitato annette importanza particolare all'assolvimento del proprio ruolo consultivo nelle fasi iniziali ed esplorative della messa a punto della nuova legislazione. Il Comitato manifesta l'intenzione di accrescere la selettività dei propri lavori per concentrarsi in tale direzione e focalizzarsi su problematiche d'importanza capitale.

Per assicurare una maggiore trasparenza del processo decisionale dovrebbe essere introdotto il principio del seguito dato ai pareri emessi dal Comitato su richiesta di un'istituzione europea. Ciò significa che le istituzioni cui il Comitato fornisce il proprio parere dovrebbero riferirgli in merito al seguito riservato ai pareri emessi su loro richiesta.

Infine, per assicurare che la funzione del Comitato costituisca un vero valore aggiunto rispetto al ruolo delle altre istituzioni, e per consentire al Comitato di fungere da tramite con la società civile organizzata, sarebbe opportuno migliorare la funzione consultiva. Ciò sarebbe realizzabile:

- prevedendo una possibilità di consultazione «esplorativa», di carattere «prelegislativo», del Comitato da parte della Commissione;
- affidando al Comitato il compito di organizzare o coordinare talune consultazioni su argomenti complessi;
- facendo del Comitato un punto d'incontro idoneo per il «dialogo civile» che dovrebbe svilupparsi fra le organizzazioni della società civile;
- rafforzando il ruolo del Comitato come quadro per la concertazione fra gli interlocutori economici e sociali.

Nel quadro dei lavori di iniziativa il Comitato presterà maggiore attenzione al monitoraggio ed alla promozione del seguito dato ai propri pareri.

4.6. Il conferimento al Comitato economico e sociale dello status di istituzione a pieno titolo

(p.m.)

5. Proposte relative agli articoli del trattato che riguardano il Comitato economico e sociale

Testo attuale del trattato CE	Proposte del CES																														
<p style="text-align: center;">Articolo 257 (ex articolo 193)</p> <p>È istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo.</p> <p>Il Comitato è composto di rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonché delle libere professioni e degli interessi generali.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 257</p> <p>È istituito un Comitato economico e sociale europeo, a carattere consultivo.</p> <p>Il Comitato è costituito da rappresentanti delle varie componenti economiche e sociali della società civile organizzata.</p> <p>La sua composizione deve tenere conto della necessità di garantire una rappresentanza adeguata alle diverse categorie e agli interessi generali.</p>																														
<p style="text-align: center;">Articolo 258 (ex articolo 194)</p> <p>Il numero dei membri del Comitato economico e sociale è fissato come segue:</p> <table border="0" data-bbox="108 902 766 1417"> <tr><td>Belgio</td><td style="text-align: right;">12</td></tr> <tr><td>Danimarca</td><td style="text-align: right;">9</td></tr> <tr><td>Germania</td><td style="text-align: right;">24</td></tr> <tr><td>Grecia</td><td style="text-align: right;">12</td></tr> <tr><td>Spagna</td><td style="text-align: right;">21</td></tr> <tr><td>Francia</td><td style="text-align: right;">24</td></tr> <tr><td>Irlanda</td><td style="text-align: right;">9</td></tr> <tr><td>Italia</td><td style="text-align: right;">24</td></tr> <tr><td>Lussemburgo</td><td style="text-align: right;">6</td></tr> <tr><td>Paesi Bassi</td><td style="text-align: right;">12</td></tr> <tr><td>Austria</td><td style="text-align: right;">12</td></tr> <tr><td>Portogallo</td><td style="text-align: right;">12</td></tr> <tr><td>Finlandia</td><td style="text-align: right;">9</td></tr> <tr><td>Svezia</td><td style="text-align: right;">12</td></tr> <tr><td>Regno Unito</td><td style="text-align: right;">24</td></tr> </table> <p>I membri del Comitato sono nominati per quattro anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità. Il loro mandato è rinnovabile.</p> <p>I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.</p> <p>Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le indennità dei membri del Comitato.</p>	Belgio	12	Danimarca	9	Germania	24	Grecia	12	Spagna	21	Francia	24	Irlanda	9	Italia	24	Lussemburgo	6	Paesi Bassi	12	Austria	12	Portogallo	12	Finlandia	9	Svezia	12	Regno Unito	24	<p style="text-align: center;">Articolo 258</p> <p>Il numero complessivo dei membri del Comitato è pari a:</p> <p>[...] da stabilire</p> <p>Il numero dei membri per ciascuno Stato membro è fissato come segue:</p> <p>[...] da stabilire</p> <p>I membri del Comitato sono nominati per cinque anni dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. Il loro mandato è rinnovabile.</p> <p>I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.</p>
Belgio	12																														
Danimarca	9																														
Germania	24																														
Grecia	12																														
Spagna	21																														
Francia	24																														
Irlanda	9																														
Italia	24																														
Lussemburgo	6																														
Paesi Bassi	12																														
Austria	12																														
Portogallo	12																														
Finlandia	9																														
Svezia	12																														
Regno Unito	24																														
<p style="text-align: center;">Articolo 259 (ex articolo 195)</p> <p>1. Ogni Stato membro, per la nomina dei membri del Comitato, invia al Consiglio un elenco comprendente un numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai propri cittadini.</p> <p>La composizione del Comitato deve tener conto della necessità di assicurare una rappresentanza adeguata alle diverse categorie della vita economica e sociale.</p> <p>2. Il Consiglio consulta la Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali interessati all'attività della Comunità.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 259</p> <p>1. Ogni Stato membro, per la nomina dei membri del Comitato, invia al Consiglio un elenco comprendente un numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai propri cittadini.</p> <p>La composizione del Comitato deve tener conto della necessità di assicurare una rappresentanza adeguata alle varie componenti economiche e sociali della società civile organizzata, come pure un equilibrio geografico.</p> <p>2. Il Consiglio consulta la Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali interessati all'attività della Comunità.</p>																														

Testo attuale del trattato CE	Proposte del CES
<p align="center">Articolo 260 (ex articolo 196)</p> <p>Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni.</p> <p>Esso stabilisce il proprio regolamento interno.</p> <p>Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.</p>	<p align="center">Articolo 260</p> <p>Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo.</p> <p>Esso stabilisce il proprio regolamento interno.</p> <p>Il Comitato è convocato dal proprio presidente.</p>
<p align="center">Articolo 261 (ex articolo 197)</p> <p>Il Comitato comprende delle sezioni specializzate per i principali settori contemplati dal presente trattato.</p> <p>L'attività delle sezioni specializzate si svolge nell'ambito delle competenze generali del Comitato. Le sezioni specializzate non possono essere consultate indipendentemente dal Comitato.</p> <p>Presso il Comitato possono essere, d'altra parte, istituiti sottocomitati incaricati di elaborare, per questioni o settori determinati, progetti di parere da sottoporre alle deliberazioni del Comitato.</p> <p>Il regolamento interno stabilisce le modalità di composizione e le norme relative alla competenza delle sezioni specializzate e dei sottocomitati.</p>	<p align="center">Articolo 261</p> <p>Il Comitato comprende delle sezioni specializzate per i principali settori contemplati dal presente trattato.</p> <p>Il Comitato fissa le modalità di organizzazione dei propri lavori.</p> <p>Esso stabilisce delle disposizioni al fine di chiedere il parere delle varie componenti economiche e sociali rappresentative della società civile organizzata a livello europeo in vista dell'elaborazione dei propri pareri.</p>
<p align="center">Articolo 262 (ex articolo 198)</p> <p>Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente trattato. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può formulare un parere di propria iniziativa.</p> <p>Qualora lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.</p> <p>Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.</p> <p>Il Comitato può essere consultato dal Parlamento europeo.</p>	<p align="center">Articolo 262</p> <p>Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente trattato.</p> <p>Il Comitato formula un parere sulle proposte legislative della Commissione, o su qualsiasi altro tema, qualora lo ritenga opportuno. Inoltre, il Comitato può essere consultato dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.</p> <p>Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.</p> <p>Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.</p> <p>Le istituzioni informano il Comitato del seguito riservato al parere richiesto.</p>

Bruxelles, 1° marzo 2000.

La Presidente
del Comitato economico e sociale
 Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Il seguente emendamento, che ha ottenuto un numero di voti favorevoli pari ad almeno un quarto dei voti espressi, è stato respinto durante il dibattito:

Emendamento proposto da Malosse, Pari, Rodríguez García Caro, Vever.

Punto 2

Modificare il secondo capoverso:

«Attualmente il Comitato è composto da 222 membri in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori, degli agricoltori, dei vettori, delle PMI, dell'artigianato, delle libere professioni, delle cooperative, dei consumatori, del settore ambientale, del volontariato, delle famiglie e della gioventù. Il numero dei rappresentanti varia a seconda degli Stati membri. Numerosi membri svolgono inoltre attività e assumono responsabilità nell'ambito di organizzazioni europee rappresentative e riconosciute dalle istituzioni dell'Unione. Il Comitato costituisce così un'assemblea non politica che raggruppa nel proprio ambito esperienza e competenze autorevoli e riconosciute in tutto un ampio ventaglio di settori diversi.»

Esito della votazione

Voti favorevoli: 47, voti contrari: 100, astensioni: 12.
